Pubblico Impiego - Ministero della Giustizia Affari Penitenziari

QUALCUNO SCHERZA COL FUOCO

Comunicato n. 38/14

Nazionale, 26/05/2014

Il nostro comunicato sui corsi di formazione organizzati dalla UIL Lazio per prepararsi a sostenere il colloquio per l'attribuzione della Posizione Organizzativa, avendo come docente lo stesso Dirigente che farà parte del Nucleo di Valutazione, ha sollevato la reazione della UIL Lazio, che con orgoglio rivendica il suo operato decennale.
Siamo quindi costretti ad ulteriori precisazioni per evitare che la situazione già grave di per sé possa, se possibile, assumere aspetti ancora più rilevanti.
Abbiamo detto nel nostro comunicato che la UIL ha tutto il diritto di fare i corsi di formazione che vuole ed a chi vuole, ma con altrettanta chiarezza solleviamo direttamente all'amministrazione una serie di interrogativi ai quali chiediamo di rispondere con assoluta trasparenza, sulla base di quanto previsto agli Art. 5 com.2 e Art. 6 com.2 del DPR 16 aprile 2013 n.62 (codice di condotta), recepito nel contratto collettivo nazionale all'interno dei codici di disciplina, che alleghiamo.
Non abbiamo bisogno di fare ulteriori commenti se non quello di non banalizzare quanto accaduto, a nostro avviso assolutamente grave per la credibilità stessa dell'amministrazione ed il rispetto dei lavoratori.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.